

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 235

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Riconoscimento di titoli di studio esteri
abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni
sanitarie.**





S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Zagirniak Maryana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	Pag. 1
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 3
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Radeanu Mariana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 5
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra De Albuquerque Montenegro Amanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 6
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Caraus Anatoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 8
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Daka Aldo Nikolin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 10
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Gijni Anida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 12
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Marjel Ademi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 14
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Mandasescu Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 16
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Stratica Marius Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 17
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ursu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 18
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 19



DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Padure Andrei Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	Pag. 20
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Geonea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 21
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Carcani Selfo Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 22
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Gjonaj Cupi Suela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica</i>	» 24
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Nasufi Gladiola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 26
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Chaplins'ka Movchan Nila Volodymyrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 28
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 30
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Fensterseifer Maira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 31
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Merino Camacho Aurora Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.</i>	» 33
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 35
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Budescu-Croitior Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 36
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Cimpeanu Cristina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 38
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Plesu Mariana Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 39
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Bacel Paul Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 40
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Enyedi Bacel Melinda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 41
DECRETO 30 ottobre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Moroz Oksana Mykolayivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 42
DECRETO 6 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Mathew Tijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 44
DECRETO 6 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Toppo Pushpa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 46




DECRETO 6 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra George Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	Pag. 48
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Panasiuk Aneta Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 50
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Simeonova Zlateva Tatyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 51
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Wlodarczak Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 52
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Wojciechowicz Lukasz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 53
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Chilinska Wioletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 55
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Piatek Mieczyslawa Mariola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 56
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Sapala Iwona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 58
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Azucena Rodriguez Martínez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico</i>	» 60
DECRETO 9 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mirowska Mirosława, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 61
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ciofirdel Patrutoiu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 63
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Cornelia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 65
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 66
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Necula Gratiela Anda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 67
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Puscas Monica Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 68
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pop Claudia Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 69
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Grecea Bara Minerva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 70
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Panaite Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 71
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pintea Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 72



DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Oprea Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	Pag. 73
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Nastasa Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 74
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Draghiceanu Caia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 75
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Nita Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 76
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pufan Alina Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 77
DECRETO 10 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Ogarca Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 78
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Kuruvilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 79
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Rejeb Jihed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 81
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Mars Houda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 83
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Trabelsi Rouaida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 85
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Hagui Slaheddine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 87
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Jnayh Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 89
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Pulumbankattil Narayanan Sobhana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 91
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Bel Hadj Salah Faouzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 93
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Azizi Chafik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 95
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Elizabeth Yolanda Beltran Chite, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 97
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Ben Romdhane Abdelkrim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 99
DECRETO 12 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Smaoui Tarek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 101



DECRETO 13 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Princy Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	<i>Pag.</i> 103
DECRETO 13 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, al sig. Jacob Shibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 105
DECRETO 13 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Rajaiyan Delphine Malar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere</i>	» 107
DECRETO 13 novembre 2009. — <i>Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.</i>	» 109





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zagirniak Maryana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;


VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.ra **ZAGIRNIAK Maryana**, nata a Kalush (Ucraina) il 8 dicembre 1980, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiera Professionale", conseguito in Ucraina nell'anno 2000, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;



ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N. 29776-P in data 2 maggio 2009 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **ZAGIRNIAK Maryana**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **ZAGIRNIAK Maryana** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Infermiera Professionale" conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola di Medicina "I.Ya.Franko" di Kolomyia (Ucraina) dalla Sig.ra **ZAGIRNIAK Maryana**, nata a Kalush (Ucraina) il 8 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ZAGIRNIAK Maryana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14099



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;


VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MARTINIUC Larisa**, nata a Tocuz (Moldavia) il 5 gennaio 1965, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Sora medicala", conseguito in Moldavia nell'anno 1983, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel Decreto Ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N.27388-P in data 10 settembre 2007 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **MARTINIUC Larisa**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;



VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **MARTINIUC Larisa** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Sora medicala" conseguito nell'anno 1983 presso la "Scoala Medicala de Baza" ora denominata "Colegiul National de Medicina si Farmacie" di Chisinau (Moldavia) dalla Sig.ra **MARTINIUC Larisa**, nata a Tocuz (Moldavia) il giorno 5 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **MARTINIUC Larisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14100



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radeanu Mariana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Radeanu Mariana Mirela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Radeanu Mariana Mirela** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata **Cazacu**;

VISTA la sentenza civile n° 7934 del Tribunale di Iasi, del 7 maggio 2001, nella quale si dichiara che la parte attrice **Cazacu Mariana Mirela** riprenderà il cognome **Radeanu**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno **2001** dalla sig.ra **Cazacu Mariana Mirela**, oggi **Radeanu**, nata a Scentea (Romania) il giorno 25/09/1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Radeanu Mariana Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14101



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra De Albuquerque Montenegro Amanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO AMANDA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere**" conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/39604 del 14 dicembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO AMANDA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO AMANDA** in data 20 maggio 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004, presso il “Fundacao de Ensino Superior de Olinda” di Olinda (Brasile) dalla Sig.ra **DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO AMANDA** nata a **Recife (Brasile)** il giorno **26/08/1978**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO AMANDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed **accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali** disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14102



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Caraus Anatoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;


VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **CARAUS Anatoli**, nato a Varancau (Provincia di Soroca, Moldavia) il 6 agosto 1962, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Felcer", conseguito in Moldavia nell'anno 1982, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel Decreto Ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. N.19680 -P in data 19 marzo 2009 con la quale si è comunicato al Sig. **CARAUS Anatoli**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline Chirurgia, Medicina, Nursing, Psicopedagogia, Etica e bioetica;



VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale il Sig. **CARAUS Anatoli** è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Felcer" conseguito nell'anno 1982 presso la "Scoală Medicală -L.A. Teravesici- ora denominata Colegiul de Medicină - L.A. Teravesici -" di Tiraspol (Moldavia) dal Sig. **CARAUS Anatoli**, nato a Varancau (Moldavia) il giorno 6 agosto 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. Il Sig. **CARAUS Anatoli** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14103



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Daka Aldo Nikolin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig. **DAKA ALDO NIKOLIN** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**Infermiere**” conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9716 del 27 marzo 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig. **DAKA ALDO NIKOLIN** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig. **DAKA ALDO NIKOLIN** in data 13 luglio 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2003, presso la Scuola superiore per infermieri di Tirana (Albania) dal Sig. **DAKA ALDO NIKOLIN** nato a **Shkoder (Albania)** il giorno **08/05/1974**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. Il Sig. **DAKA ALDO NIKOLIN** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14104



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gijni Anida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **GIJNI ANIDA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/37346 del 22 novembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **GIJNI ANIDA** si sia iscritta all'albo professionale;



VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **GIJNI ANIDA** in data 5 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2004, presso l’Università di Tirana (Albania) dalla Sig.ra **GIJNI ANIDA** nata a **Korce (Albania)** il giorno **20/09/1975**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **GIJNI ANIDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14105



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marjel Ademi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MARJEL ADEMI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9722 del 27 marzo 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig. **MARJEL ADEMI** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig. **MARJEL ADEMI** in data 12 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2003, presso la Scuola superiore per infermieri di Tirana (Albania) dal Sig. **MARJEL ADEMI** nato a **Erseke (Albania)** il giorno **06/02/1982**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. Il Sig. **MARJEL ADEMI** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14106



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mandasescu Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Mandasescu Andrei**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008** dal sig. **Mandasescu Andrei**, nato a Iasi (Romania) il giorno 05/01/1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2


Il sig. **Mandasescu Andrei** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14107



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stratica Marius Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Stratica Marius Iulian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2008** dal sig. **Stratica Marius Iulian**, nato a Murgeni (Romania) il giorno 04/06/1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. **Stratica Marius Iulian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14108



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ursu Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Ursu Ioan**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008** dal sig. **Ursu Ioan**, nato a Iasi (Romania) il giorno 02/05/1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


Il sig. **Ursu Ioan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14109



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Popescu Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Medicina Generala**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Devila" di Caracal nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Popescu Maria ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lupu;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Medicina Generala**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Devila" di Caracal nell'anno **1996** dalla sig.ra **Lupu Maria**, coniugata **Popescu Maria**, nata a Dragonesti (Romania) il giorno 06/11/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Popescu Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14110



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Padure Andrei Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Padure Andrei Ionut**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2007** dal sig. **Padure Andrei Ionut**, nato a Iasi (Romania) il giorno 12/07/1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


Il sig. **Padure Andrei Ionut** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14111



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Geonea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Geonea Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Geonea Mihaela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Vasile;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2002** dalla sig.ra **Vasile Mihaela**, coniugata **Geonea Mihaela**, nata a Craiova (Romania) il giorno 20/01/1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Geonea Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14112



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carcani Selfo Irena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CARCANI SELFO IRENA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di “**Infermiere**” conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DIRP/V/03-4860 del 19 maggio 2003 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “Infermiere”, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **CARCANI SELFO IRENA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **CARCANI SELFO IRENA** in data 7 maggio 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2001, presso l’Università di Tirana (Albania) dalla Sig.ra **CARCANI SELFO IRENA** nata a **Tirana (Albania)** il giorno **09/01/1968**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **CARCANI SELFO IRENA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14113



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gjonaj Cupi Suela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **GJONAJ CUPI SUELA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Ostetrica**" conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28743 del 20 settembre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "**Ostetrica**", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;



CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **GJONAJ CUPI SUELA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **GJONAJ CUPI SUELA** in data 23 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA


1. Il titolo di "**Ostetrica**" conseguito nell'anno 2005, presso l'Università di Tirana (Albania) dalla Sig.ra **GJONAJ CUPI SUELA** nata a **Lac (Albania)** il giorno **11/02/1983**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.
2. La Sig.ra **GJONAJ CUPI SUELA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14114



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nasufi Gladiola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **NASUFI GLADIOLA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/29105 del 24 settembre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **NASUFI GLADIOLA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **NASUFI GLADIOLA** in data 20 settembre 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA


1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2006, presso l’Università degli Studi di Tirana (Albania) dalla Sig.ra **NASUFI GLADIOLA** nata a **Peshkopi (Albania)** il giorno **29/09/1978**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La Sig.ra **NASUFI GLADIOLA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14115



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaplins'ka Movchan Nila Volodymyrivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **CHAPLINS'KA MOVCHAN NILA VOLODYMYRIVNA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28929 del 12 settembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;



CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **CHAPLINS'KA MOVCHAN NILA VOLODYMYRIVNA** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **CHAPLINS'KA MOVCHAN NILA VOLODYMYRIVNA** in data 10 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2004, presso il Collegio di Medicina P.I. Gavros' di Kiev (Ucraina) dalla Sig.ra **CHAPLINS'KA MOVCHAN NILA VOLODYMYRIVNA** nata a **Dmytrushky (Ucraina)** il giorno **07/02/1963**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **CHAPLINS'KA MOVCHAN NILA VOLODYMYRIVNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14116



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Grigoras Liliana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2007** dalla sig.ra **Grigoras Liliana**, nata a Murgeni (Romania) il giorno 19/03/1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Grigoras Liliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14117



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fensterseifer Maira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **FENSTERSEIFER MAIRA CRISTINA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/11442 del 28 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **FENSTERSEIFER MAIRA CRISTINA** si sia iscritta all'albo professionale;



VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **FENSTERSEIFER MAIRA CRISTINA** in data 23 marzo 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1989, presso la Universidade do Rio Grande do Sul di Porto Alegre (Brasile) dalla Sig.ra **FENSTERSEIFER MAIRA CRISTINA** nata a **Lajeado-RS (Brasile)** il giorno **29/12/1961**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **FENSTERSEIFER MAIRA CRISTINA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14118



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Merino Camacho Aurora Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MERINO CAMACHO AURORA ISABEL** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Ostetrica"** conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/42867 del 25 novembre 2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **"Ostetrica"**, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, ed il decreto dirigenziale di rettifica DGRUPS/IV/25233 del 31 luglio 2006;



CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **MERINO CAMACHO AURORA ISABEL** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **MERINO CAMACHO AURORA ISABEL** in data 1 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di "**Ostetrica**" conseguito nell'anno 2002, presso l'Università privata "Antenor Orrego" di Trujillo (Perù) dalla Sig.ra **MERINO CAMACHO AURORA ISABEL** nata a **La Libertad (Perù)** il giorno **11/10/1976**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.
2. La Sig.ra **MERINO CAMACHO AURORA ISABEL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14119



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Lupu Anca**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Lupu Anca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ungureanu;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2004** dalla sig.ra **Ungureanu Anca**, **coniugata Lupu Anca**, nata a Iasi (Romania) il giorno 24/06/1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Lupu Anca** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14120



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Budescu-Croitor Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.ra **BUDESCU Angela**, nata a Aneii Noi (Moldavia) il 5 ottobre 1971, coniugata **CROITOR**, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiera Professionale", conseguito in Moldavia nell'anno 1989, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


CONSTATATO che la Sig.ra **BUDESCU-CROITOR Angela** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **BUDESCU**;

VISTO il certificato di matrimonio;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Veneto;



ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

VISTA la nota prot. DGRUPS/IV/16239 in data 21 maggio 2007 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **BUDESCU - CROITOR Angela**, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 22 luglio 2009, a seguito della quale la Sig.ra **BUDESCU - CROITOR Angela**, è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1.

1. Il titolo di "Infermiera Professionale" conseguito nell'anno 1989 presso la Scuola Statale di Medicina di Bender (Moldavia) dalla Sig.ra **BUDESCU Angela**, nata a Aneii Noi (Moldavia) il 5 gennaio 1971, coniugata **CROITOR**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2.

1. La Sig.ra **BUDESCU Angela**, coniugata **CROITOR**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14121



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cimpeanu Cristina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Cimpeanu Cristina Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno **1995** dalla sig.ra **Cimpeanu Cristina Elena**, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 28/03/1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra **Cimpeanu Cristina Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14122



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Plesu Mariana Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Plesu Mariana Luiza**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno **1998**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Constanta nell'anno **1998** dalla sig.ra **Plesu Mariana Luiza**, nata a Eforie (Romania) il giorno 29/03/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.


Art. 2.

La sig.ra **Plesu Mariana Luiza** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bacel Paul Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Bacel Paul Alin**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Sanitar", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Sanitar", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba nell'anno 2008 dal sig. **Bacel Paul Alin**, nato a Medias (Romania) il giorno 08/06/1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


Il sig. **Bacel Paul Alin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14124



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Enyedi Bacel Melinda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Enyedi Bacel Melinda Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Sanitar**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Enyedi Bacel Melinda Elena ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Enyedi;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Sanitar**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitariadi Alba Iulia nell'anno **2008** dalla sig.ra **Enyedi Melinda Elena, coniugata Bacel Melinda Elena**, nata a Blaj (Romania) il giorno 04/03/1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Enyedi Bacel Melinda Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14125



DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moroz Oksana Mykolayivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MOROZ OKSANA MYKOLAYIVNA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Infermiere"** conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/28954 del 12 settembre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **MOROZ OKSANA MYKOLAYIVNA** si sia iscritta all'albo professionale;



VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **MOROZ OKSANA MYKOLAYIVNA** in data 24 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2002, presso il Collegio di base di Medicina di Cherkassy (Ucraina) dalla Sig.ra **MOROZ OKSANA MYKOLAYIVNA** nata a **Khats’ky (Ucraina)** il giorno **10/03/1981**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **MOROZ OKSANA MYKOLAYIVNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14126



DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mathew Tijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MATHEW TIJO** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1.**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006 presso la “Mallige School of Nursing” di Bangalore (.India) dal Sig. **MATHEW TIJO**, nato a Kudiyanmala (India) il giorno 18.05.1985, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2.

1. Il Sig. **MATHEW TIJO** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14127



DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Toppo Pushpa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **TOPPO PUSHPA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2005 presso la “St. Jude’s Hospital” di Jhansi-Uttar Pradesh (India) dalla Sig.ra **TOPPO PUSHPA**, nata a Uparkachhar Raigarh (India) il giorno 13.02.1974, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **TOPPO PUSHPA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14128



DECRETO 6 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Jiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **GEORGE JIJI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing"** conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;



ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2000 presso la “Holy Cross Hospital” di Ambikapur, Chattisgarh (India) dalla Sig.ra **GEORGE JJI**, nata a Manickamangalam-Kerala (India) il giorno 30.05.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **GEORGE JJI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14129



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panasiuk Aneta Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **PANASIUK ANETA ANNA**, nata a Wadowice (Polonia) il giorno 10 febbraio 1974, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielęgniarstwa**" conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Professionale Statale Podhalanska di Nowy Targ in data 10 luglio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 14 settembre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata "*ha compiuto gli studi nella Repubblica di Polonia in base al programma indicato nell'art. 33, comma 3, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle abilitazioni professionali e possiede l'istruzione e le competenze equivalenti a quelle delle infermiere con le qualifiche che, nel caso della Polonia, sono definite nell'allegato V, comma 5.2.2.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**licencjat pielęgniarstwa**" conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Professionale Statale Podhalanska di Nowy Targ in data 10 luglio 2009 dalla signora **PANASIUK ANETA ANNA**, nata a Wadowice (Polonia) il giorno 10 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La signora **PANASIUK ANETA ANNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14130



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Simeonova Zlateva Tatyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **SIMEONOVA ZLATEVA TATYANA**, nata a Sofia (Bulgaria) il 13 maggio 1962, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Sofia nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Sanità Pubblica della Repubblica bulgara – in data 23 aprile 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli artt. 23 e 33, comma 1, della Direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "медицинска сестра" conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Sofia nell'anno 1995 dalla signora **SIMEONOVA ZLATEVA TATYANA**, nata a Sofia (Bulgaria) il 13 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La signora **SIMEONOVA ZLATEVA TATYANA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14131



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Wlodarczak Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **WLODARCZAK ANNA**, nata a Zary (Polonia) il giorno 9 settembre 1983, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**magister pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina Piastow Slaskich a Wroclaw nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 30 luglio 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata "*ha terminato l'educazione nella Repubblica di Polonia, che in conformità all'art. 21, comma 1, adempie ai requisiti minimi determinati nell'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e inoltre possiede le qualifiche elencate nell'allegato V, voce 5.2.2. della presente Direttiva*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**magister pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina Piastow Slaskich a Wroclaw nell'anno 2008 dalla signora **WLODARCZAK ANNA**, nata a Zary (Polonia) il giorno 9 settembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La signora **WLODARCZAK ANNA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14132



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Wojciechowicz Lukasz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il signor **WOJCIECHOWICZ LUKASZ**, nato a Wroclaw (Polonia) il giorno 30 ottobre 1984, cittadino polacco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**magister pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina Piastow Slaskich a Wroclaw nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che sul predetto titolo il richiedente è denominato **WOJCIECHOWICZ LUKASZ RYSZARD**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 30 luglio 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessato "*ha terminato l'educazione nella Repubblica di Polonia, che in conformità all'art. 21, comma 1, adempie ai requisiti minimi determinati nell'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e inoltre possiede le qualifiche elencate nell'allegato V, voce 5.2.2. della presente Direttiva*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1.

Il titolo di “**magister pielęgniarstwa**” conseguito in Polonia presso l’Accademia di Medicina Piastow Slaskich a Wroclaw nell’anno 2008 dal signor **WOJCIECHOWICZ LUKASZ RYSZARD**, nato a Wroclaw (Polonia) il giorno 30 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


Il signor **WOJCIECHOWICZ LUKASZ** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14133



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chilinska Wioletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **CHILINSKA WIOLETTA**, nata a Kolno (Polonia) il giorno 24 gennaio 1976, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Statale di Alta Formazione in Informatica ed Imprenditorialità di Lomza nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 25 settembre 2009 e relativa traduzione che certifica che gli studi compiuti dall'interessata soddisfano i requisiti minimi stabiliti dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**licencjat pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Istituto Statale di Alta Formazione in Informatica ed Imprenditorialità di Lomza nell'anno 2009 dalla signora **CHILINSKA WIOLETTA**, nata a Kolno (Polonia) il giorno 24 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La signora **CHILINSKA WIOLETTA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14134



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Piatek Mieczyslawa Mariola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **PIATEK MIECZYSLAWA MARIOLA**, nata a Wyszkow (Polonia) il giorno 1 gennaio 1966, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielęgniarstwa**" conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore "Pawla Włodkowica" di Plock – Filiale di Wyszkow in data 28 marzo 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 6 settembre 2008 e relativa traduzione che certifica che l'interessata è in possesso dei requisiti per il riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base dei diritti acquisiti, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a) della Direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;



ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di “**licencjat pielęgniarstwa**” conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore “Pawla Włodkowska” di Plock – Filiale di Wyszkwow in data 28 marzo 2007 dalla signora **PIATEK MIECZYSLAWA MARIOLA**, nata a Wyszkwow (Polonia) il giorno 1 gennaio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La signora **PIATEK MIECZYSLAWA MARIOLA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14135



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sapala Iwona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **SAPALA IWONA**, nata a Zakliczyn (Polonia) il giorno 12 agosto 1971, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**magister pielegniarstwa**" conseguito in Polonia presso l'Università Jagellonica di Cracovia in data 10 luglio 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 2 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata "*ha compiuto, in Repubblica di Polonia, la formazione che, ai sensi dell'art. 21, c. 1, conferma i requisiti minimi determinati dall'art. 31 della Direttiva del Consiglio 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché possiede le qualifiche determinate nell'allegato V, p. 5.2.2. alla medesima Direttiva*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;



RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di “**magister pielegniarstwa**” conseguito in Polonia presso l'Università Jagellonica di Cracovia in data 10 luglio 2007 dalla signora **SAPALA IWONA**, nata a Zakliczyn (Polonia) il giorno 12 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora **SAPALA IWONA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14136



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Azucena Rodriguez Martínez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 19/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Azucena Rodriguez Martínez nata a Murcia (Spagna) il giorno 19/11/1977, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Medicina y Cirugía" rilasciato in data 13/10/2003 dalla Universidad de Murcia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en Medicina y Cirugía" rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna - in data 13/10/2003 alla Sig.ra Azucena Rodriguez Martínez, nata a Murcia (Spagna) il giorno 19/11/1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Azucena Rodriguez Martínez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14137



DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirowska Mirosława, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;


VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MIROWSKA MIROSLAWA**, nata a Limanowa (Polonia) il giorno 18 maggio 1978, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**licencjat pielęgniarstwa**" conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria di Management – Facoltà di Gestione Sanitario-Umanistica di Czestochowa in data 2 luglio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 10 settembre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha terminato in Polonia la formazione prevista dal programma di cui all'art. 33, comma 3, della Direttiva 2005/36/CE e possiede l'istruzione e le competenze equivalenti a quelle definite per la Polonia nell'allegato V, punto 5.2.2, della predetta Direttiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;



ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di “**licencjat pielęgniarstwa**” conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria di Management – Facoltà di Gestione Sanitario-Umanistica di Czestochowa in data 2 luglio 2009 dalla signora **MIROWSKA MIROSLAWA**, nata a Limanowa (Polonia) il giorno 18 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora **MIROWSKA MIROSLAWA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14138



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciofirdel Patrutoiu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ciofirdel Patrutoiu Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist** domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Geroge Emil Palade" di Constanta nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;



RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di “**Asistent medical generalist** domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Geroge Emil Palade” di Constanta nell’anno **2008** dalla sig.ra **Ciofirdel Patruoiu Mihaela**, nata a Constanta (Romania) il giorno 22/03/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Ciofirdel Patruoiu Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14139



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Cornelia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Oprea Cornelia Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Tirgoviste nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Tirgoviste nell'anno **1997** dalla sig.ra **Oprea Cornelia Elena**, nata a Tirgoviste (Romania) il giorno 26/06/1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Oprea Cornelia Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14140



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Doina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sandu Doina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2007** dalla sig.ra **Sandu Doina**, nata a Draganesti-Olt (Romania) il giorno 04/07/1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Sandu Doina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14141



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Gratiela Anda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Necula Gratiela Anda**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno **2009** dalla sig.ra **Necula Gratiela Anda**, nata a Oravita (Romania) il giorno 20/05/1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.


Art. 2.

La sig.ra **Necula Gratiela Anda** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puscas Monica Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Puscas Monica Camelia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj-Napoca nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj-Napoca nell'anno **2007** dalla sig.ra **Puscas Monica Camelia**, nata a Cehu Silvaniei (Romania) il giorno 06/06/1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra **Puscas Monica Camelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14143



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Claudia Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pop Claudia Alina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2008** dalla sig.ra **Pop Claudia Alina**, nata a Sinnicolau Mare (Romania) il giorno 28/02/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Pop Claudia Alina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14144



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grecea Bara Minerva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Grecea Bara Minerva**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Bucarest nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Bucarest nell'anno **1997** dalla sig.ra **Grecea Bara Minerva**, nata a Livadia (Romania) il giorno 30/01/1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra **Grecea Bara Minerva** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14145



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panaite Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Panaite Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno **2001** dalla sig.ra **Panaite Elena**, nata a Buhusi (Romania) il giorno 05/09/1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Panaite Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14146



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinteana Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pinteana Ana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "Asistent medical generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno **2003** dalla sig.ra **Pinteana Ana**, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 04/05/1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Pinteana Ana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Oprea Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Oprea Adrian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2008** dal sig. **Oprea Adrian**, nato a Domnesti (Romania) il giorno 10/06/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


Il sig. **Oprea Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14148



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Nastasa Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Rotaru Nastasa Florina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dimitrie Cantemir" di Bacau nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dimitrie Cantemir" di Bacau nell'anno **1996** dalla sig.ra **Rotaru Nastasa Florina**, nata a Moinești (Romania) il giorno 16/10/1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.


Art. 2.

La sig.ra **Rotaru Nastasa Florina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Draghiceanu Caia Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Draghiceanu Caia Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **1999** dalla sig.ra **Draghiceanu Caia Daniela**, nata a Roznov (Romania) il giorno 17/12/1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Draghiceanu Caia Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14150



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Nita Mihaela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Oradea nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Oradea nell'anno **2006** dalla sig.ra **Nita Mihaela**, nata a Comanesti (Romania) il giorno 02/04/1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Nita Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14151



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pufan Alina Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pufan Alina Angela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno **2008** dalla sig.ra **Pufan Alina Angela**, nata a Craiova (Romania) il giorno 18/02/1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra **Pufan Alina Angela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14152



DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ogarca Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ogarca Gabriela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1.

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1996** dalla sig.ra **Ogarca Gabriela**, nata a Craiova (Romania) il giorno 08/07/1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra **Ogarca Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14153



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bindu Kuruvilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **BINDU KURUVILLA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **“General Nursing”** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/19385 del 15 giugno 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di “General Nursing”, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **BINDU KURUVILLA** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra **BINDU KURUVILLA** in data 14 ottobre 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1999, presso la “School of Nursing K.G. Hospital” di Coimbatore (India) la Sigra **BINDU KURUVILLA** nata a Mavelikara-Kerala (India) il giorno 31.05.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La sig.ra **BINDU KURUVILLA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14154



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rejeb Jihed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il sig. **REJEB JIHED** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/16924 del 25 maggio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. **REJEB JIHED** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. **REJEB JIHED** in data 5 agosto 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2003, presso la “Scuola Professionale della Sanita” di Tozeur (Tunisia) il Sig **REJEB JIHED** nato a Metlaoui (Tunisia) il giorno 8.11.1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il sig. **REJEB JIHED** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14155



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mars Houda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **MARS HOUDA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/34213 del 26 ottobre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **MARS HOUDA** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra **MARS HOUDA** in data 5 agosto 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2002, presso la Scuola Professionale della Sanita’ di Medenine (Tunisia) la Sig.ra **MARS HOUDA** nata a Ben Guerdane (Tunisia) il giorno 26.08.1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **MARS HOUDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14156



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trabelsi Rouaida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **TRABELSI ROUAIDA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/21198 del 27 maggio 2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **TRABELSI ROUAIDA** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra **TRABELSI ROUAIDA** in data 5 agosto 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2002, presso la “Scuola Professionale della Sanita” di Gafsa (Tunisia) la Sigra **TRABELSI ROUAIDA** nata a Gafsa (Tunisia) il giorno 5.06.1976, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **TRABELSI ROUAIDA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14157



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hagui Slaheddine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il Sig **HAGUI SLAHEDDINE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/30604 del 10 ottobre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **HAGUI SLAHEDDINE** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **HAGUI SLAHEDDINE** in data 5 agosto 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1994, presso la “Scuola Professionale della Sanita” di Kasserine (Tunisia) il Sig **HAGUI SLAHEDDINE** nato a Bouzghami (Tunisia) il giorno 9.02.1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il Sig **HAGUI SLAHEDDINE** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14158



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jnayh Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **JNAYH SOUAD** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/9890 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **JNAYH SOUAD** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra **JNAYH SOUAD** in data 5 agosto 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1997, presso la Scuola Professionale della Sanità di Mahdia (Tunisia) la Sigra **JNAYH SOUAD** nata a El Djem (Tunisia) il giorno 7.09.1971, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sigra **JNAYH SOUAD** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14159



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulumbankattil Narayanan Sobhana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **PULUMBANKATTIL NARAYANAN SOBHANA** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **“General Nursing”** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/19401 del 15 giugno 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **“General Nursing”**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig.ra **PULUMBANKATTIL NARAYANAN SOBHANA** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig.ra **PULUMBANKATTIL NARAYANAN SOBHANA** in data 14 ottobre 2009;



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1989, presso la “School of Nursing M.D.C. Hospital” di Kasaragod (India) la Sig.ra **PULUMBANKATTIL NARAYANAN SOBHANA** nata a Angadikadavu-Kerala (India) il giorno 17.05.1966, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La sig.ra **PULUMBANKATTIL NARAYANAN SOBHANA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14160



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bel Hadj Salah Faouzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **BEL HADJ SALAH FAOUZI** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/9891 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **BEL HADJ SALAH FAOUZI** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra **BEL HADJ SALAH FAOUZI** in data 5 agosto 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1997, presso la Scuola Professionale della Sanità di Mahdia (Tunisia) la sig.ra **BEL HADJ SALAH FAOUZI** nata a Hebira (Tunisia) il giorno 10.05.1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. La sig.ra **BEL HADJ SALAH FAOUZI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14161



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Azizi Chafik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il sig. **AZIZI CHAFIK** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/9868 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. **AZIZI CHAFIK** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. **AZIZI CHAFIK** in data 5 agosto 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1997, presso la Scuola Professionale della Sanità di Tunisi (Tunisia) il sig. **AZIZI CHAFIK** nato a Bousalem (Tunisia) il giorno 10.04.1973, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il sig. **AZIZI CHAFIK** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14162



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elizabeth Yolanda Beltran Chite, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **ELIZABETH YOLANDA BELTRAN CHITE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Enfermera** conseguito in **Perù**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9733 del 27/03/2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di **Enfermera**, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra **ELIZABETH YOLANDA BELTRAN CHITE** si sia iscritta all'Albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra **ELIZABETH YOLANDA BELTRAN CHITE**;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di **Enfermera** conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa di Arequipa (Perù) dalla Sig.ra **ELIZABETH YOLANDA BELTRAN CHITE**, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 13/02/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La sig.ra **ELIZABETH YOLANDA BELTRAN CHITE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14163



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Romdhane Abdelkrim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il sig. **BEN ROMDHANE ABDELKRIM** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/9921 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. **BEN ROMDHANE ABDELKRIM** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. **BEN ROMDHANE ABDELKRIM** in data 5 agosto 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA


1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 1994, presso la “Scuola Professionale della Sanità” di Tunisi (Tunisia) il Sig **BEN ROMDHANE ABDELKRIM** nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27.09.1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.
2. Il sig. **BEN ROMDHANE ABDELKRIM** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14164



DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Smaoui Tarek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale il sig. **SMAOUI TAREK** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Infermiere** conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DIGRUPS/IV/9861 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Infermiere", ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. **SMAOUI TAREK** si sia iscritto all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. **SMAOUI TAREK** in data 5 agosto 2009;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



DECRETA

1. Il titolo di “Infermiere” conseguito nell’anno 2002, presso la Scuola Professionale della Sanità di Gafsa (Tunisia) il sig. **SMAOUI TAREK** nato a Gafsa (Tunisia) il giorno 9.12.1975, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. Il sig. **SMAOUI TAREK** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14165



DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Princy Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **PRINCY THOMAS** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing**" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1.**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2006, presso la “Jaslok Hospital & M.R.C.” di Mumbai (India) dalla Sig.ra **PRINCY THOMAS**, nata a Kumbanad (India) il giorno 23.09.1985, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2.

1. La sig.ra **PRINCY THOMAS** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14166



DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jacob Shibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **JACOB SHIBU** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1.**

1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2007 presso la “Indian School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig **JACOB SHIBU**, nato a Prakash-Kerala (India) il giorno 4.01.1978, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2.

1. Il Sig. **JACOB SHIBU** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14167



DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rajaiyan Delphine Malar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **RAJAIYAN DELPHINE MALAR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Degree of Bachelor of Science in Nursing" conseguito in **India**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA**ART. 1.**

1. Il titolo di “Degree of Bachelor of Science in Nursing” conseguito nell’anno 2006, presso la “Tamil Nadu Dr.M.G.R. Medical University” di Chennai (India) dalla Sig.ra **RAJAIYAN DELPHINE MALAR**, nata a Tiruchirappalli-Tamilnadu (India) il giorno 17.12.1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2.

1. La Sig.ra **RAJAIYAN DELPHINE MALAR** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14168



DECRETO 13 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jancy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THOMAS JANCY ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



DECRETA

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 2000, presso la "Vijay Marie Hospital" di Hyderabad (India) dalla Sig.ra **THOMAS JINCY** nata a Amboory-Kerala (India) il giorno 24.05.1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2.

1. La Sig.ra **THOMAS JINCY** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.50, c.8-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009


Il direttore generale: LEONARDI

09A14169

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903192/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 1 2 1 4 *

€ 8,00

